

Corte appello sez. I , - Palermo, 08/07/2017, n. 1331

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -
Composta dai signori:

- 1) Dott. Antonio Novara - Presidente
- 2) Dott. Guido Librino - Consigliere
- 3) Avv. Salvatore Borgia - Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 1885/2013 R.G. di
questa Corte di Appello, pendente in questo grado

TRA

(omissis...) in proprio e nella qualità di legale
responsabile dell'(omissis...) - (omissis...),cod.fisc.:
(omissis...), elettivamente domiciliata in Palermo, via
(omissis...), pressolo studio del Prof. Avv. Sergio
Agrifoglio che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Lillo Fiorello

Appellante

CONTRO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
in persona del Ministro pro tempore c.f. (omissis...),
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato domiciliato ex lege presso la sede di Pa. di Via
(omissis...)

Appellato

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 22 L. n. 689 del 1981, depositato il 1.12.2010, A.C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della Azienda Agricola " G.M.T." s.p.a, chiedeva l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione n. 2010/0039 e n. 2010/0040, notificate il 9.11.2010 ed emesse dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Dipartimento dell'Ispettorato centrale della

Tutela della qualità e repressione frodi di prodotti agroalimentari, con le quali erano state irrogate le seguenti sanzioni amministrative:

1) Con l'ordinanza -ingiunzione n. 2010/0039:

- pagamento di una somma pari ad € 3.512,00

- confisca di n. 2640 bottiglie del vino denominato " Castello Svevo Sicilia Indicazione Geografica Tipica Rosso 2007".

2) Con l'ordinanza- ingiunzione n. 2010/0040:

- pagamento di una somma pari ad € 3.512,00

- confisca di complessive 26.040 bottiglie del vino denominato " Bianco di nera Sicilia Indicazione Geografica Tipica bianco 2009".

Le sanzioni erano irrogate ai sensi dell'[art. 1 comma 8 del D.Lgs. n. 260 del 2000](#), in relazione alle norme contenute nel regolamento CE 1493/1999.

Deduceva l'opponente che, in conformità a quanto previsto dal regolamento CE n. 1493/1999, che consente di inserire nell'etichettatura dei prodotti, oltre che indicazioni obbligatorie, anche indicazioni facoltative "relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso" (cfr. Allegato VII, B, Punto 1, lettera b) Reg. CE n. 1493/1999), l'opponente aveva inserito:

- Nell'etichetta del vino Castello Svevo Sicilia I.G.T" la dicitura: "Vino ottenuto da diverse varietà di uve pregiate, coltivate esclusivamente dalla famiglia M. nelle proprie terre e con l'esclusione di sostanze chimiche di sintesi, legge CEE n. 2092/91 prodotte con il massimo rispetto per la natura e l'ambiente. Vendemmiate a mano al momento giusto e vinificate con i nostri metodi particolari per rispettare al massimo la genuinità";

- Nell'etichetta del vino denominato "Bianco di Nera Sicilia I.G.T", la dicitura: " Alla tradizione della vinificazione di uve pregiate coltivate nelle proprie vigne non si è sottratta da tempi storici la nostra famiglia. Rinnovando la tradizione, produciamo questo vino che, originariamente ricavato dalle prime gocce della spremitura soffice del Nero Cappuccio (uva nera a polpa bianca), è ottenuto oggi, in prevalenza, da varietà autoctone e tipiche siciliane coltivate esclusivamente dalla Famiglia M. nelle proprie terre e con esclusione di sostanze chimiche di sintesi, legge CEE n. 834/07, prodotte col massimo

rispetto per la natura e l'ambiente. Vendemmiare a mano al momento giusto e vinificate con metodi particolari per rispettare al massimo la genuinità".

Precisava di non aver mai utilizzato le espressioni "biologico" o "ecologico", ma di essersi limitata a evidenziare che la produzione dei propri vini avveniva nel rispetto dell'ambiente e della genuinità del prodotto e che, già dal luglio 2007, l'Azienda aveva avviato le procedure per la conversione della sua produzione in agricoltura biologica (come certificato dall'I.M. S.r.l., organo autorizzato ad esercitare le funzioni di controllo delle produzioni ottenute secondo il metodo dell'agricoltura biologica).

Nel giudizio si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 147/13 del 16.07.2013, il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Licata, istruito il procedimento sulla base della documentazione in atti, rigettava l'opposizione, compensando integralmente le spese di lite.

Con atto di citazione notificato il 4.11.2013, l'Azienda Agricola G.M.T. S.p.A ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituito l'appellato Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne ha chiesto il rigetto.

All'udienza del 1.02.2017, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini [ex art. 190 c.p.c.](#) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dei [Regolamenti CEE 1493/1999, 753/02, 2092/91, 834/07](#), in quanto il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che le espressioni utilizzate nelle etichette e il semplice riferimento ai regolamenti comunitari potessero per ciò solo indurre in errore il consumatore circa la qualifica di biologico del metodo di produzione e del vino prodotto dall'Azienda A.M., con la conseguente violazione dell'art. 48 Reg. CE n. 1493/1999.

Il motivo è fondato.

Secondo l'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione era giustificato dal rilievo che alcune espressioni riportate sulle etichette facoltative dei vini erano

"erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte", perché contenevano, in particolare, i seguenti richiami:

1) Reg. CEE n. 2092/91 sull'etichetta del vino rosso e Reg. CE n. 834/07 sull'etichetta del bianco;

2) Vino ottenuto da uve coltivate "con l'esclusione di sostanze chimiche di sintesi, legge CEE n. 2092/91 (ovvero n. 834/07), prodotte nel massimo rispetto per la natura e l'ambiente";

3) L'indicazione della produzione secondo "metodi particolari per rispettare al massimo la genuinità".

Quanto al primo rilievo, si osserva che il richiamo ai [regolamenti nn. 2092/91 e 834/07](#), inserito per inciso nella descrizione del prodotto, senza altri riferimenti ad espressioni, aggettivi o simboli che evocano in maniera esplicita il metodo o la produzione biologica, non può per ciò solo ingenerare nel consumatore dubbi circa la qualità biologica del prodotto o del processo seguito per la sua realizzazione.

Esso vale, piuttosto, a sottolineare la genuinità della produzione e la scelta che l'Azienda aveva fatto, già tre anni prima delle contestazioni sollevate con i processi verbali richiamati nelle ordinanze opposte, di convertire l'intera produzione al "biologico".

Ed invero, risulta dagli atti che, con istanza del 8.06.2007, l'Azienda A.M. aveva sottoscritto richiesta per l'accesso al sistema di controllo I. (I.M.), fase prodromica alla concessione della certificazione come biologica della intera produzione, ed era quindi soggetta, da quella data in poi, a quei rigorosi controlli volti a verificare il pieno rispetto degli obblighi sanciti dal [regolamento 834/07](#).

Alla data dei verbali di contestazione, la ricorrente aveva iniziato quello che l'art. 17 del richiamato regolamento definisce periodo di "conversione" alla produzione biologica e durante il quale l'azienda si era in concreto adeguata, secondo quanto previsto alla lettera "b" dello stesso art. 17, agli obblighi previsti dalla suddetta normativa, tanto che avrebbe poi ottenuto la certificazione di produzione biologica per i suoi vini.

Il fatto poi che l'Azienda abbia evidenziato in etichetta che il vino viene prodotto con l'esclusione di sostanze chimiche di sintesi nella coltivazione delle uve, e di adottare "metodi particolari per rispettare al massimo la genuinità", non può ritenersi sufficiente a generare dubbi nel consumatore circa la qualità biologica

del prodotto, ma, semmai, tende a enfatizzare le particolari competenze enologiche e di viticoltura dell'Azienda Agricola.

Un prodotto di cui l'Azienda intende esaltare la genuinità, anche se privo delle certificazioni necessarie alla sua qualificazione come biologico, perché ottenuto senza l'impiego di sostanze chimiche di sintesi o di metodi di produzione diversi da quelli naturali.

Genuinità che rappresenta la preconditione necessaria per ottenere quella certificazione di produzione biologica che, dopo due anni dalle contestazioni di cui alle ordinanze ingiunzione opposte, l'Azienda ha comunque conseguito con efficacia retroattiva dal 2007.

2. L'appellante lamenta poi che l'Amministrazione non avrebbe assolto l'onere di provare i fatti costitutivi in base ai quali assume la falsità delle indicazioni contenute nelle etichette facoltative circa la qualità dei vini.

Il motivo è fondato.

Com'è noto, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti; al verbale stesso non può essere attribuita fede privilegiata, invece, né per i giudizi di tipo valutativo, né per quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.

Nel caso in esame, il Ministero delle Politiche Agricole non ha fornito alcuna prova circa la non veridicità o ingannevolezza delle espressioni utilizzate nelle etichette facoltative, salvo poi affermare che le stesse avrebbero generato confusione nel consumatore circa le qualità del vino.

L'unico rilievo di fatto relativo alla provenienza del vino non dalla famiglia M., ma, invece, da uve della " Ditta M.R.", si è rivelato infondato, in quanto, come risulta dai documenti prodotti dall'opponente, M.R. è figlia di M.G., socia di maggioranza dell'azienda familiare e, ovviamente, componente della famiglia.

Per il resto è rimasto indimostrato l'impiego da parte dell'Azienda M. di sostanze chimiche di sintesi o di metodi di raccolta delle uve o di produzione non genuini.

3. All'accoglimento dell'appello e all'annullamento delle ordinanze opposte, consegua l'ordine di restituzione delle bottiglie di vino confiscate all'Azienda Agricola.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di A.M. e dell'Azienda A.M., per il primo grado, in € 510,00 per spese vive ed € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, [C.P.A](#) e I.V.A e, per questo grado, in € 317,00 per spese vive, € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, [c.p.a.](#) e IVA.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (omissis...), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Agricola (omissis...), nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole. Alimentari e Forestali con atto di citazione notificato il 4/11/2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Licata n. 147 del 16.7.2013, annulla le ordinanze ingiunzione n. 2010/0039 e 2010/0040 del 9/11/2010, ordinando la restituzione delle bottiglie di vino con esse confiscate.

Condanna il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali al pagamento, in favore di A.C. e dell'Azienda Agricola G. (omissis...) - (omissis...), delle spese processuali liquidate, per il primo grado, in € 510,00 per spese vive ed € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali, [C.P.A](#) e I.V.A e, per questo grado, in € 317,00 per spese vive ed € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, [c.p.a.](#) e IVA.

Così deciso in Palermo, il 7 giugno 2016 nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello.

Depositata in Cancelleria il 8 luglio 2017.